

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI BUSCA

CONCESSIONE DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE
DEL BAR/RISTORANTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI G. FERRERO. CIG 974706192F

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro + Iva

Comune di Busca - P.I. 00371290040 - C.F. 80003910041

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, addì del mese di
....., in Busca (CN), presso la sede
sita in Via n.....sono personalmente comparsi i
Signori:

1), nato a (....) il, residente a
..... in n. , il quale, ai sensi dello
Statuto del Comune di Busca nella sua qualità di,
agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Busca (di seguito denominato
"Concedente");

2), nato/a a il
....., residente a in n.
....., non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della
Società iscritta al Registro delle Imprese di
..... al numero, codice fiscale e Partita IVA
..... con sede legale ina
.....(..) (di seguito denominato "Concessionario" o
"Gestore"),

PREMESSO CHE

- in data è stato pubblicato sul profilo del Comune di Busca il

bando di gara, relativo alla procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, 171, commi 1 e 3, 173 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., inerente la concessione di servizi avente ad oggetto la gestione del bar/ristorante, aree esterne e pertinenze, siti presso gli impianti sportivi comunali G. Ferrero, al fine di organizzare il servizio di bar e ristorazione per la durata di 9 anni, per l'importo stimato della concessione pari a complessivi:

- € 723.600,00 per incassi stimati per le nove annualità comprensivo dei canoni annuali stimati per le nove stagioni da versare dal concessionario al Comune di Busca;

- in base al verbale del la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione alla Società individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- il Concedente ha disposto con determinazione n. del esecutiva a norma di legge l'aggiudicazione definitiva (ex artt. 32 co. 5, 33 co. 1 del d.lgs. 50/16), con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito delle verifiche dei requisiti soggettivi, a favore della suddetta Società

- il Concedente, a seguito del positivo esito delle verifiche dei requisiti soggettivi, ha disposto l'aggiudicazione definitiva efficace ex art. 32 co. 7 del d.lgs. 50/16 mediante determinazione n..... del.....;

- il Concessionario ha rilasciato dichiarazione in data (dichiarazione prodotta in offerta) circa la piena conoscenza della documentazione tecnica e progettuale e dei luoghi;

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.

Il contratto ha per oggetto la gestione dei locali da adibire a bar/ristorante, aree esterne e pertinenze, siti presso gli impianti sportivi comunali G. Ferrero.

Il Concedente garantisce per tutta la durata della Concessione garantisce il servizio di bar e ristorazione.

Sono a carico del Gestore le spese necessarie al miglior funzionamento delle strutture e degli impianti in oggetto, compresi tutti i servizi di custodia e di manutenzione ordinaria per garantirne il corretto funzionamento, fermo quanto indicato all'art. 2 del Capitolato e nei commi successivi del presente articolo in punto di manutenzione.

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal Capitolato e dal presente Contratto, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Concedente.

ARTICOLO 2: Norme regolatrici del contratto.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

La Concessione è regolata dal presente contratto, dall'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario, dal bando di gara, dal disciplinare di gara + allegati, nonché da tutti gli atti di gara che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dalla normativa di legge o di regolamento comunque applicabile alla Concessione.

ARTICOLO 3: Durata della Concessione.

La Concessione avrà la durata di nove annualità con decorrenza dall'aggiudicazione definitiva efficace.

Alla data di scadenza della Concessione, l'affidamento del Servizio al Concessionario si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte del Concedente.

Il Concedente si riserva, nelle more dello svolgimento delle ordinarie

procedure di scelta di un nuovo Concessionario, la facoltà di prorogare la Concessione nella misura strettamente necessaria. In tal caso il Concessionario si impegna fin d'ora a prestare il Servizio alle medesime condizioni contrattuali pattuite nel Contratto e negli atti di gara.

ARTICOLO 4: Ammontare del contratto.

Il valore del contratto *ex art.* 167 d.lgs. 50/2016 è pari a €
(euro/00).

ARTICOLO 5: Rapporti economici e svolgimento del servizio.

Per la prestazione dei servizi, il Concessionario sarà remunerato con la gestione funzionale ed economica della Concessione.

Il Servizio dovrà essere svolto dal Concessionario presso la località di cui in premessa, secondo le modalità e le condizioni specificate negli allegati al piano economico finanziario di dettaglio presentato in sede di gara e all'offerta.

Per le modalità di utilizzo dei locali e gli oneri a carico del Concessionario, si rinvia al Capitolato.

ARTICOLO 6: Verifiche del Concedente.

Il Concedente potrà procedere in ogni momento - senza che il Concessionario possa avanzare obiezioni - ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al rispetto del Capitolato e degli altri documenti relativi alla gestione del Servizio, al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena osservanza da parte del Concessionario di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che dall'esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa alcuna di indennità o risarcimento o maggior oneri da parte del Concessionario.

Pertanto, il Concessionario si obbliga a consentire, anche durante l'apertura dei locali, l'accesso del personale incaricato che potrà accedere agli stessi in

qualsiasi momento.

In caso di rilievi, il Concedente effettuerà la contestazione al Concessionario indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando un termine per provvedervi.

Il Concessionario dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo elevato, dell'utilizzo dei locali da parte degli utenti, e non potrà apportare modifiche di alcun genere alla struttura e agli impianti avuti in concessione, se non preventivamente autorizzate dal Concedente.

Per ogni aspetto di dettaglio relativo al presente punto si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato e all'offerta.

ARTICOLO 7: Garanzie.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Concessionario ha prestato:

- una cauzione definitiva [*o garanzia fideiussoria definitiva*] a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio risultante dal "Piano Economico Finanziario di offerta" e con le modalità di cui all'articolo 103, conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018, n. 31.

La cauzione sarà svincolata dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

Il Concessionario ha, inoltre, provveduto a stipulare le seguenti polizze assicurative, di cui ha consegnato copia al Concedente:

- polizza assicurativa per responsabilità civile terzi, dipendenti

Le eventuali franchigie non sono opponibili ai terzi danneggiati.

Le suddette polizze assicurative devono coprire anche eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di eventi, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso i locali e le aree di pertinenza in

concessione

ARTICOLO 8: Canone.

Il Concessionario è obbligato a versare il canone mensile di Euro 500,00 e annuale di Euro 6.000,00, in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

Il pagamento del canone annuale dovrà essere eseguito trimestralmente entro il giorno 5 del mese interessato.

In caso di ritardato pagamento del canone si applicano le penali di cui all'art. 11 del presente Contratto. Il mancato versamento di almeno un canone, accertato in contraddittorio con il Concessionario, rappresenta grave inadempimento e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere il presente Contratto.

ARTICOLO 9: Assicurazioni.

Il Concessionario ha, inoltre, provveduto a stipulare le seguenti polizze assicurative, di cui ha consegnato copia al Concedente:

- polizza assicurativa per responsabilità civile terzi, dipendenti

Le eventuali franchigie non sono opponibili ai terzi danneggiati.

Le suddette polizze assicurative devono coprire anche eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di eventi, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso i locali e le aree di pertinenza in concessione

Il Gestore, esonera espressamente il Comune di Busca da ogni responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto innanzi previsto e dalle altre prescrizioni del presente Capitolato speciale.

ARTICOLO 10: Responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la Concessione, oltre che

del proprio personale.

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalla gestione del servizio in concessione oggetto del Capitolato, cui si rinvia.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente.

Il Concessionario risponderà, inoltre, dei danni causati ad arredi, strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, sollevando il Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto utilizzo.

All'atto della consegna i beni e le attrezzature sono fatti constare in apposito inventario da allegarsi al "verbale di consegna".

Il Concessionario risponderà, durante lo svolgimento del servizio affidato in concessione, della gestione della struttura e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite, obbligandosi a tenere il Concedente sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalla gestione del servizio oggetto della concessione.

ARTICOLO 11: Inadempienze e penali.

Qualora, durante lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto della Concessione, siano rilevate inadempienze del Concessionario rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dalla legge di gara, dal Capitolato, dall'offerta e dal presente Contratto, salvo che l'inadempimento configuri causa di risoluzione del contratto, si procederà all'applicazione di penali contrattuali, in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale

recidiva.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza accertata, notificata al Concessionario in via amministrativa da parte del Concedente mediante PEC. Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni naturali e consecutivi dalla notifica a mezzo PEC della contestazione.

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Concessionario una penale di € 100,00.

Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Contratto verrà applicata una penale di € 250,00.

Per l'inosservanza di cui al Capitolato, in merito al rispetto delle operazioni e norme ivi indicate, fatte salve e impregiudicate le azioni di competenza dell'A.S.L., verrà applicata una penale di € 500,00.

Per le attività di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria, previste dal presente Contratto e dal Capitolato, eseguite dal Concessionario a seguito di invito diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle attività.

Per le opere di ordinaria ovvero di straordinaria manutenzione, previste dal presente Contratto e dal Capitolato, eseguite dal Concedente in sostituzione del Concessionario, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle stesse.

Il Concedente applicherà la penalità che dovrà essere versata dal Concessionario entro trenta giorni dalla determinazione. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato, il Concedente è espressamente autorizzato a valersi della cauzione definitiva con obbligo per il Concessionario, in tale ipotesi, di integrare la stessa. Il ritardo o la mancata integrazione nei successivi 60 giorni potrà essere ragione dell'applicazione di ulteriore penale contrattuale, fatto salvo il diritto di risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali

altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia:

- effettuazione del Servizio in modo non conforme rispetto alle disposizioni della legge di gara, del Capitolato e dell'offerta;
- violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro;
- violazioni delle disposizioni previste in tema di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13: Appalti.

Il Concessionario, nel caso di cui all'art.1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 sarà tenuto ad applicare il Codice dei Contratti per eventuali affidamenti di lavori a terzi (cd. "Appaltatori terzi"). L'art.105 del D.Lgs 50/2016 troverà applicazione agli eventuali subappalti assegnati a valle dagli Appaltatori terzi.

ARTICOLO 14: Cessione del contratto.

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente al Concedente ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

Il Concessionario non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità.

Sono fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, che hanno effetto nei confronti del Concedente alle condizioni, con le modalità e nei termini precisati dal medesimo articolo.

È vietata la sub-concessione, pena la decadenza della concessione.

E' ammesso il subappalto entro i limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro.

Si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 175 e 176 del D.Lgs. 50/2016.

Ogni variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta successivamente alla stipula del presente contratto, in sede di esecuzione del medesimo, determinata da modifiche della normativa in materia, ovvero da esigenze di organizzazione del Servizio anche in relazione all'utenza, deve essere concordata per iscritto tra le parti, fermo restando quanto previsto sui rischi a carico del Concessionario.

ARTICOLO 16: Direttore dell'esecuzione del contratto, iscrizione riserve e verifica conformità.

Il Direttore dell'Esecuzione, fatti salvi tutti i poteri e le funzioni attribuitigli dalla vigente normativa, opera a supporto del Responsabile unico del procedimento ("Rup") in ordine alla vigilanza sull'esecuzione del contratto di concessione, e segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione presenta periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto di concessione, anche ai fini degli artt. 175 e 176 del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto *ex art.* 174 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate;
- b) controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all'art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, volta a certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione collabora con il Rup, ai fini della trasmissione

della documentazione utile al soggetto incaricato dal Concedente della predetta verifica.

All'esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione al Concessionario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma il Concessionario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al Rup sulle eventuali contestazioni del Concessionario, corredate dalle proprie valutazioni.

ARTICOLO 17: Riconsegna delle strutture.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà restituire le strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso scritto del Concedente e il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna delle strutture e degli impianti, che dovrà essere oggetto di apposito "verbale di riconsegna", dovranno pertanto essere eseguite, a cura e spese del Concessionario, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione definitiva.

ARTICOLO 18: Riserve.

Tutte le riserve che il Concessionario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, in base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ., mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC, che dovrà pervenire al Concedente di entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui il Concessionario ritiene di aver diritto. Il Concessionario che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal

diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno oggetto della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 19: Eccezioni del Concessionario.

Il Concessionario non può opporre, *ex art. 1462 c.c.*, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Contratto.

ARTICOLO 20: Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

ARTICOLO 21: Rischi a carico del Concessionario.

La controprestazione a favore del Concessionario per la prestazione dei servizi oggetto di Concessione, consisterà unicamente nel diritto di gestione delle strutture e degli impianti, delle aree esterne e di pertinenze, siti presso gli impianti sportivi del Comune di Busca, al fine di organizzare e svolgere le attività di bar e ristorazione.

Il Concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, da intendersi, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. zz), D.Lgs. 50/2016, come situazione in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito al Concessionario il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della Concessione. Il Concessionario è, pertanto, esposto alle fluttuazioni del mercato e al rischio di impresa.

Sono altresì a carico del Concessionario il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; il rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata. Tutti i relativi costi e oneri saranno, pertanto, a carico del Concessionario.

E' posto a carico del Concessionario anche il rischio di domanda, da intendersi ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. ccc), D.Lgs. 50/2016, come rischio

legato agli eventuali diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero come rischio legato alla mancanza di utenza, e quindi di flussi di cassa. Tutti i costi e oneri correlati all'eventuale contrazione della domanda di mercato e/o della domanda specifica di servizi saranno, pertanto, a carico del Concessionario.

E' altresì posto a carico del Concessionario il rischio di disponibilità, da intendersi ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. bbb), D.Lgs. 50/2016, come comprensivo del rischio di manutenzione ordinaria (nei limiti fissati dal Capitolato), non preventivata, derivante da una progettazione o da un funzionamento degli impianti e/o macchinari che si rivelino non adeguate, nonché il rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura e/o dei servizi da erogare. Relativamente a tale tipologia di rischio, è prevista l'applicazione delle penali previste, in riferimento alla gestione del servizio, dall'art. 11 del presente Contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario: il rischio amministrativo, riguardante l'eventuale ritardo o diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici competenti o il rilascio di autorizzazioni recanti prescrizioni a carico del Concessionario; il rischio normativo – politico – regolamentare, derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili, con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento; il rischio di finanziamento, derivante dal mancato reperimento di risorse di finanziamento; il rischio finanziario, riguardante l'aumento di tassi di interesse e/o il mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi; il rischio di insolvenza da parte degli utenti.

I predetti rischi, posti a carico del Concessionario, potranno essere riassunti in forma schematica all'interno di un documento denominato "matrice dei rischi", in base alle Linee Guida n. 9 approvate dall'ANAC con delibera n. 318 del 28 marzo 2018, al fine di agevolare da parte del Concedente l'attività di monitoraggio dei rischi durante l'esecuzione e la gestione del presente contratto.

Detta attività di monitoraggio sui rischi a carico del Concessionario riguarda tutta la durata della Concessione e, a tal fine, il Concedente avrà diritto di ispezionare a cadenza periodica gli impianti e i suoi macchinari e attrezzature e il Concessionario avrà l'obbligo di presentare una relazione periodica, con cadenza semestrale, sulla gestione del servizio.

Il Concedente ha l'obbligo di accertare, nel caso in cui le parti concordino una variazione contrattuale o una revisione del PEF, che dette modifiche lascino comunque inalterata l'allocazione dei rischi così come sopra definita, dovendo permanere in capo al Concessionario tutti i rischi correlati all'esecuzione dei lavori e alla gestione dei servizi oggetto della presente Concessione.

Le parti pattuiscono, ai sensi dell'art. 182, c. 3, D.Lgs. 50/2016, che il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario tali da incidere sull'equilibrio del piano economico finanziario possa comportarne la revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve, comunque, consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla Concessione.

In caso di giustificato mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), D.Lgs. 50/2016, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Il Concessionario si obbliga all'apertura degli impianti in caso di adeguato innevamento e in caso di mancanza di precipitazioni nevose, l'innnevamento dove possibile sarà effettuato artificialmente. Inoltre, deve essere comunque garantito il funzionamento in caso di gite organizzate o manifestazioni, ferma restando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza.

Il Gestore si obbliga, in caso di adeguato innevamento, all'apertura degli impianti per il periodo di almeno 60 giorni nei mesi invernali (per tali intendendosi indicativamente il periodo intercorrente fra l'1 dicembre e il 15

aprile) e di almeno 70 giorni nei mesi estivi (per tali intendendosi indicativamente il periodo intercorrente fra il 15 giugno e il 15 settembre).

ARTICOLO 22: Rimborso dei costi di pubblicazione.

Il Concessionario dovrà provvedere al rimborso dei costi sostenuti per la pubblicazione del bando di gara e del suo esito ai sensi dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e dm MIT 2.12.2016 (costo max € 10.000,00 + iva) entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 23: Modalità di soluzione delle controversie.

Fermo quanto previsto dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs 50/2016, tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Concessione e al relativo Contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, saranno deferite al Tribunale ordinario di Cuneo. É esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ARTICOLO 24: Allegati.

I documenti di cui all'art. 2, sono ben noti alle parti ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 25: Spese di contratto.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Concessionario che le assume senza diritto a rivalsa. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio, se dovuti, e dei lavori dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Agli effetti fiscali le parti contraenti dichiarano di avere domicilio fiscale nei comuni di rispettiva sede e residenza.

ARTICOLO 26: Rinvio ed interpretazione.

Il Concessionario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di esecuzione da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Concedente.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge di settore e in subordine al codice civile.

ARTICOLO 27: Elezione di domicilio.

Le parti eleggono domicilio:

il Concedente presso

Il Concessionario presso

Tuttavia, durante lo svolgimento del servizio, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione al Concedente relativa al Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo presso ..., con piena efficacia.

Pontechianale, li 2019.

Per il Concessionario

Per il Concedente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile le parti approvano specificamente per iscritto gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26.

Per il Concessionario

Per il Concedente